

AGEVOLAZIONI

Super ammortamento: maggiorazione estesa in via condizionata

di Dottryna



Arrivano i primi chiarimenti in materia "super ammortamenti". Con la recente circolare 4/E/2017, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato, tra gli altri temi, la disciplina del c.d. super

ammortamento fornendo importanti precisazioni. A fronte di tale intervento è stata **aggiornata in Dottryna** la scheda autorale che tratta in modo esaustivo i diversi aspetti della **misura agevolativa**. Al fine di fornire uno strumento pratico e di sintesi, si propone un estratto della scheda di studio nell'ambito della quale si ripercorrono i diversi aspetti connessi all'estensione della disciplina, a certe condizioni, agli **investimenti effettuati entro il 30/06/2018**.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo si rammenta che la L. 208/2015 aveva introdotto - per gli acquisti di "**beni materiali strumentali nuovi**" effettuati **entro il 31/12/2016** - la disciplina del cd. "**super ammortamento**", consistente, in estrema sintesi, nella possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle **quote di ammortamento e dei canoni di leasing**. Tale disposizione, con la legge di Bilancio 2017, è stata **prorogata al 31/12/2017**, ad esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'[articolo 164, comma 1, lettere b\) e b-bis\), del Tuir](#). Pertanto, nella nuova versione del **bonus**, beneficiari della "maggiorazione" sono solo i **veicoli adibiti ad uso pubblico** (ad esempio *taxi*) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Le agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2017 spettano ora anche per gli **investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018**, a condizione che entro **il 31 dicembre 2017**:

- **l'ordine di acquisto risulti accettato dal venditore** (ovvero il contratto di *leasing* risulti

sottoscritto da entrambe le parti);

- **sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione** (ovvero, in caso di *leasing*, un maxi-canone pari almeno al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore).

Solo al verificarsi di **entrambe** le suddette condizioni risultano ammissibili al super ammortamento anche gli investimenti “effettuati” nel periodo **1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018**.

Sul punto è di recente intervenuta la [circolare AdE 4/E/2017](#) la quale ha precisato quanto segue:

Beni in proprietà per i **beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle citate 2 condizioni** risulta semplice in quanto sia il momento dell'accettazione dell'ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31/12/2017 sono momenti agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione (ad esempio, copia dell'ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.).

Beni in leasing per i **beni acquisiti tramite leasing, entro il 31/12/2017 deve essere:**

- **sottoscritto dalle parti il relativo contratto di leasing** e
- **avvenuto il pagamento di un maxi-canone** in misura almeno pari al 20% della quota capitale dovuta al locatore.

In tal caso, il *super* ammortamento **spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell'investimento** (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) **si sia verificato oltre il 31/12/2017 ed entro il 30/06/2018.**

Beni in appalto per i **beni realizzati mediante contratto di appalto**, si può avere l'estensione temporale del *super* ammortamento al 30 giugno 2018 a **condizione che entro il 31 dicembre 2017:**

- **il contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti;**
- **sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo complessivo previsto nel contratto.

In tale ipotesi, il *super* ammortamento **spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell'investimento** (data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente) **si sia verificato oltre il 31/12/2017 ed entro il 30 giugno 2018.**

Beni realizzati in economia in merito ai beni **realizzati in economia**, la [circolare AdE 23/E/2016](#) ha

economia

chiarito che la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all'[articolo 109 del Tuir](#), anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell'agevolazione.

Pertanto, nel caso di specie - trattandosi di beni realizzati internamente - **la prima condizione prevista dalla norma** (accettazione dell'ordine da parte del venditore) **non rileverà ai fini dell'estensione del beneficio del super ammortamento** agli investimenti effettuati entro il 30/06/2018. Tale estensione **può essere ottenuta qualora entro il 31/12/2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20%** dei costi sostenuti nel periodo 01/01/2017 – 30/06/2018.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)